

Allegato 10.35

Oggetto: Rischio controparte con Nomura

Mittente: CONTI GIOVANNI <GIOVANNI.CONTI@banca.mps.it>

Data: 09/12/2009 13:21

A: MORELLI MARCO (MPS - 06967) <marco.morelli@banca.mps.it>

CC: SALVISCHIANI MASSIMILIANO <massimiliano.salvischiani@banca.mps.it>

Marco

In questa breve nota cerco di illustrare l'impatto nelle misure gestionali di Rischio Controparte prodotto dall'inserimento nel sistema Murex di un'operazione in Bond Repo con la controparte Nomura International PLC. Tale operazione si riferisce al finanziamento di titoli di stato (BTP 5 AU34) per un controvalore di circa 3 miliardi legati alla ristrutturazione dell'operazione Alexandria.

Lo strumento - numero deal 10614742 - rappresenta un finanziamento con scadenza 5 Agosto 2034 concesso a Banca Monte dei Paschi di Siena da Nomura International PLC per un Nozionale di € 3,101,904,174 al tasso di Euribor 3m più spread di 0.5914% pagato trimestralmente su base ACT/360. L'operazione è garantita dal titolo obbligazionario BTPE 5 AU34 emesso dallo stato italiano avente Rating Moody's Aa2, Rating S&P A+ e Rating Ftch AA- per un Nozionale di 3,050,412,000.

In Murex il Bond Repo viene valutato Accrual.

All'operazione in oggetto è collegato un contratto GRMA che prevede lo scambio giornaliero di collateral.

Alla data del 30 Novembre, a fronte dell'operazione in repo, risulta pagato un collaterale di circa 650 milioni di euro a fronte dell'esposizione di Nomura nei confronti di BMPS. L'ammontare del collaterale scambiato è giustificato da due componenti:

circa 450 milioni dall'applicazione dell'haircut contrattuale del 15% richiesto da Nomura;

circa 200 milioni dal market value negativo dell'operazione stessa.

La significativa differenza dell'haircut rispetto ai requisiti regolamentari (15% contro 2.83%) evidenzia la peculiarità del contratto posto in essere: i contratti repo (come quelli PCT) sono generalmente scritti su brevi scadenze (entro l'anno) e le correzioni legate alla volatilità del prezzo del titolo sottostante sono contenute, mentre nel caso della transazione in essere la scadenza è di circa 25y.

I 200 milioni di market value non sono "rappresentati" nei sistemi perché la transazione repo è valutata ad accrual e non a fair value: tale scelta segue le regole contabili e non gestionali, ed è stata scelta al fine di "spalmare" i costi di ristrutturazione dell'operazione Alexandria su 25y.

Sostanzialmente quindi è Nomura ad essere esposta nei confronti di BMPS. Nella

SW

... con Nomura
rappresentazione delle misure di rischio controparte, però, che tengono conto del complessivo di posizione e collateral scambiato, si evidenzia un'esposizione di BMPS nei confronti di Nomura pari a circa 600 milioni costituita da:

- +650 milioni di collaterale
- -50 milioni di market value ad accrual e haircut regolamentare del 2.83%

Per fare in modo che la misura gestionale di rischio controparte rifletta l'effettiva esposizione, è necessario innanzitutto riconoscere la specificità della transazione repo ed applicare a questa l'haircut contrattuale e non quello regolamentare, cosa che porterebbe alla rappresentazione di un'esposizione di BMPS nei confronti di Nomura di circa 200 milioni.

Tale esposizione non è ulteriormente comprimibile se non includendo nel computo complessivo del rischio controparte anche il fair value del repo, azione però contrastante con le finalità per cui questo è stato concluso. Resta però evidente la discrepanza fra la valutazione della posizione repo e del collaterale scambiato a fronte di questa, che potrebbe sollevare interesse da parte di organi di verifica esterni (organi di vigilanza, revisori) vista la sua consistente size.

Un saluto

Giovanni

Allegato 10.34

Oggetto: I: considerazioni sul pricing fatto da Nomura
Mittente: CONTI GIOVANNI <GIOVANNI.CONTI@banca.mps.it>
Data: 21/09/2009 08:47
A: "MORELLI MARCO (MPS - 06967)" <marco.morelli@banca.mps.it>
CC: SALVISCHIANI MASSIMILIANO <massimiliano.salvischiani@banca.mps.it>

Ciao Marco

Questo fine settimana, con Leonardo, abbiamo fatto il punto della situazione sull'operazione Nomura ed abbiamo sintetizzato i punti salienti nella mail indirizzata a Gian Luca e sui quali ci confronteremo con lui alle 10.00

Visti i numeri in gioco ho ritenuto opportuno informarti. Ti aggiornerò a valle della riunione

Un saluto

Giovanni

Da: BALDASSARRI GIAN LUCA (MPS - 05810)
Inviato: 21 September 2009 08:25
A: BELLUCCI LEONARDO; FULCI GIOVANNI (MPS - 06966); DIONISI ALESSANDRA (MPS - 05850)
Cc: CONTI GIOVANNI
Oggetto: R: considerazioni sul pricing fatto da Nomura

Ne parliamo nella riunione delle 10

Da: BELLUCCI LEONARDO
A: BALDASSARRI GIAN LUCA (MPS - 05810)
Cc: CONTI GIOVANNI
Inviato: Mon Sep 21 08:18:16 2009
Oggetto: considerazioni sul pricing fatto da Nomura
Ciao Gian Luca,

mi scuso per non aver potuto condividere le osservazioni che ti invio qui sotto con Giovanni Fulci, ma sono andato avanti fino a tardi nell'analisi, e non ho avuto quindi modo di parlarci. Te le invio per informarti sui punti su cui desidero confrontarmi con lui, e che dovranno essere oggetto della contrattazione.

Non voglio entrare sulla "correttezza" dei numeri che Nomura ci ha presentato, mi sono rifatto il loro esercizio e siamo allineati a meno di 4 milioni, il fatto fondamentale è che nei loro conti ci sono alcune dimenticanze e/o inserimenti su cui dovremmo ragionare punto per punto. Te li elenco qui di seguito:

- **Costo di Hedging.** Come giustamente hai fatto notare per primo, ci stanno mettendo in conto circa **70 milioni** di commissioni giustificate come costo di hedging della base ASW-CDS. Detto che nessuno lavora gratis, qui c'è di certo del margine su cui lavorare.
- **Base 3m-1m.** Nel conto che hanno fatto, si sono dimenticati di considerare che noi sul repo paghiamo Euribor 3m + spread, mentre la repo facility è indicizzata all'euribor 1m (nell'ultima bozza di termsheet che avevo visto). L'effetto della base fa sì che nel pacchetto ci siano circa altri **18 milioni** per Nomura di cui non si tiene conto in quel foglio di pricing.
- **Base 6m-3m.** I livelli di ASW del 33/39/40 chiusi da Nomura sono contro 3m come i nostri, o contro 6m come da standard di mercato? Nel secondo caso ci sarebbe una cifra confrontabile con la precedente (circa **20 milioni**) sempre a favore di Nomura non rappresentati nel pricing.
- **Nuova nota.** Nel foglio di pricing che ci ha inviato Nomura ci sono 5 milioni di costo della nuova nota. Secondo i miei calcoli il nuovo basket gira ad uno spread medio di 104 (dati di venerdì) contro il 90 pagati sulla nota, quindi dovrebbero invece dare 1.5 milioni a noi. Totale differenza

le considerazioni sul pricing fatto da Nomura

6.5 milioni.

Costi di execution. Come abbiamo condiviso con Fulci, il fatto di montare una strategia di tale dimensione ha comportato la necessità di chiusure ritardate rispetto all'ordine e/o leggermente sotto i livelli di mercato. Non ho ancora avuto modo di confrontare questo calcolo con lui, ma la minusvalenza complessiva, rispetto ai mid di mercato ai momenti di chiusura, dovrebbe ammontare a circa **8 milioni**. Con una strategia attenta, penso che Nomura avrebbe potuto monetizzare parte di questa cifra.

Secondo me dovremmo tener conto di tutti questi punti al momento della contrattazione. Se andiamo a sommare i vari effetti, infatti, si arriva ad una cifra complessiva intorno al **120 milioni**. Considerato che la stessa Nomura ci quota un costo di sostituzione di circa **245 milioni**, a queste condizioni riusciremo a coprire solo metà della perdita.

A disposizione per approfondimenti e chiarimenti.
Ciao,
Leonardo

9 Aprile 2019


Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd (“Bluebell”), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS” o la “Banca”) propone:

di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli Amministratori Stefania BARIATTI, Marco MORELLI, Antonino TURICCHI, Maria Elena CAPPELLO, Fiorella KOSTORIS¹, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) del direttore generale Marco Morelli, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione del resoconto finanziario al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2018 e del Progetto di Bilancio 2018. Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Si fa presente, preliminarmente, che la documentazione di seguito prodotta, i risultati delle indagini della Procura della Repubblica, i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria e dalle autorità di controllo Banca d'Italia, Banca Centrale Europea e CONSOB, forniscono un quadro esaustivo a supporto della mozione proposta con riferimento ai fatti presupposto sui mancati accantonamenti su controversie legali nel Progetto di Bilancio 2018.

Si illustrano di seguito fatti rilevanti accaduti nell'esercizio 2018 ai sensi dell'art 2393 c.c. riportati nel Progetto di Bilancio 2018.



¹ gli amministratori Stefania BARIATTI, Marco MORELLI, Antonino TURICCHI, Maria Elena CAPPELLO, Fiorella KOSTORIS sono genericamente indicati come gli “Amministratori”.

S.M.

1. Premessa

Nel Progetto di Bilancio 2018 (e per quanto di pertinenza nei rendiconti intermedi al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2018) approvato dagli Amministratori in data 28 febbraio 2019 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in data 11 aprile 2019 viene riportato quanto segue: *“La Banca è esposta a vertenze civili, a procedimenti penali (29634/14 e 955/16) e a richieste stragiudiziali con riferimento alle informazioni finanziarie diffuse nel periodo 2008-2015. In particolare, alla data del 31 dicembre 2018, il petitum complessivo per questa tipologia di richieste è quantificabile in circa 1,5 mld di euro”* (MPS, Progetto di Bilancio 2018).

Le suddette vertenze includono Contenzioso Civile (*petitum* 764 milioni di euro), Costituzioni di Parte Civile in due procedimenti penali (pp 29634/14, pp 955/16) che riguardano rispettivamente la gestione 2008-2011 (*petitum* 42 milioni di euro) e la gestione 2012-2015 (*petitum* 76 milioni di euro) e Richieste Stragiudiziali (*petitum* 607 milioni di euro).

I suddetti contenziosi hanno riguardato l'errata contabilizzazione di cinque miliardi di derivati negoziati con due banche estere (Deutsche Bank, Nomura) iscritti a bilancio come Titoli di Stato nel periodo 2008-2015. Le irregolarità contabili hanno pertanto riguardato sia la gestione 2008-2011 (**“Gestione Mussari/Vigni”**) sia la gestione 2012-2015 (**“Gestione Profumo/Viola”**).

La Banca, nonostante ripetute richieste, a tutt'oggi non ha fornito ai Soci la composizione del *petitum* complessivo (1,5 miliardi di euro) distinguendo tra il *petitum* delle controversie relative alla Gestione Mussari/Vigni e quello relativo alla Gestione Profumo/Viola, né ha comunicato - a differenze delle altre principali controversie (es. anatocismo, revocatoria etc.) - quali siano le riserve stanziare. Nemmeno a livello aggregato (2008-2015).

Soltanto a seguito della ripetuta richiesta del socio Bluebell Partners a cui ha fatto seguito l'intervento della CONSOB ex. art 114 comma 5, del D.L.gs. n. 58/1998 TUF, con questo palesandosi la condotta quanto meno reticente degli Amministratori, la Banca il 27 dicembre 2018 ha emesso un comunicato in cui ha rappresentato che per quanto riguarda le vertenze relative al *“periodo 2008-2011, ha valutato il rischio di soccombenza come ‘probabile’ e pertanto ha stanziato in bilancio fondi per rischi ed oneri”* **mentre** *“per le vertenze aventi ad oggetto il periodo 2012-2015, non è stato operato alcun accantonamento valutandosi il rischio di soccombenza come ‘non probabile’”* (MPS, Comunicato Stampa).

La stessa posizione risulta confermata nel Progetto di Bilancio 2018 in cui gli Amministratori hanno rappresentato: “*la Banca, per quanto riguarda le vertenze legali, le costituzioni di parte civile nel procedimento penale 29634/14 e le richieste stragiudiziali aventi ad oggetto contestazioni relative al periodo 2008-2011, ha valutato il rischio di soccombenza come ‘probabile’ e pertanto ha stanziato in bilancio fondi per rischi ed oneri. Le valutazioni effettuate in merito al rischio di soccombenza riflettono la decisione della Banca stessa nel marzo del 2013 di avviare le azioni di responsabilità nei confronti degli allora Presidente e Direttore Generale...Di contro, per le vertenze aventi ad oggetto il periodo 2012-2015, non è stato operato alcun accantonamento valutandosi il rischio di soccombenza come ‘non probabile’*” (MPS, Progetto di Bilancio 2018)

In pratica per le vertenze legali che insistono **su medesimi fatti e medesimi illeciti** che hanno riguardato ininterrottamente il periodo 2008-2015, gli Amministratori hanno deliberato di stanziare fondi per rischi e oneri sulle vertenze relative al periodo 2008-2011 ma di non stanziare alcuna riserva (nemmeno un euro) per le vertenze relative al periodo 2012-2015.

Sebbene, come ricordato, la Banca non fornisca il *petitum* relativo a queste particolari vertenze per il periodo 2012-2015 (ma fornisce il dato aggregato 2008-2015), dal Progetto di Bilancio 2018, si ricava agevolmente che il *petitum* delle vertenze in questione **ad oggi** ammonta almeno a **686 milioni di euro** (potendo risultare maggiore ma non minore).

Si tratta con tutta evidenza di un rischio legale estremamente significativo per la Banca sia in termini assoluti sia in termini relativi al patrimonio.

2. L'iscrizione degli accantonamenti a fondo rischi

Le norme del codice civile (art. 2424-*bis*, co. 3, cod. civ.) ed i principi contabili (IAS 37) prevedono l'obbligo di stanziare accantonamenti prudenziali a fronte di passività di natura probabile il cui ammontare e data di sopravvenienza risultano indeterminati, purché oggetto di stima affidabile.

In particolare, il principio contabile normativamente fissato (IAS 37) stabilisce che un accantonamento deve essere contabilmente rilevato se, e solo se:

- (a) un'entità ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;

GWS

(b) è probabile (cioè è più probabile piuttosto che il contrario) che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e

(c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Il principio IAS 37 afferma che soltanto in rare circostanze, come ad esempio ***“in un'azione legale”*** (IAS 37.15 e 37.16) può non essere chiaro se un'entità abbia al momento attuale un'obbligazione e precisa ulteriormente che in tali situazioni, si ritiene che un evento passato dia luogo a un'obbligazione attuale se, tenendo conto ***“di tutte le evidenze disponibili è più probabile piuttosto che il contrario che esista un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio”***(IAS 37.15 e 37.16).

In pratica corre obbligo effettuare stanziamenti al Fondo Rischi e Oneri in presenza di controversie per le quali si stimi come “probabile” l'esborso di risorse economiche: una valutazione né arbitraria né discrezionale ma da effettuare tenendo conto ***“di tutte le evidenze disponibili”***.

La decisione degli Amministratori secondo cui ***“di contro, per le vertenze aventi ad oggetto il periodo 2012-2015, non è stato operato alcun accantonamento valutandosi il rischio di soccombenza come ‘non probabile’ ”*** è in palese contrasto con tutte le evidenze disponibili incluso:

- (a) la circostanza pacificamente accertata che nel corso del periodo 2012-2015 (esattamente come nel periodo 2008-2011) la Banca ha iscritto a bilancio come Titoli di Stato due operazioni (rispettivamente di due e tre miliardi di euro) risultate essere derivati creditizi;
- (b) il provvedimento adottato dalla CONSOB N. 19459 dell'11 dicembre 2015 con cui è stato ordinato alla Banca il rifacimento dei bilanci;
- (c) il riconoscimento da parte della Banca (*confessio est regina probatio*) della non conformità dei bilanci con un Comunicato Stampa emesso il 16 dicembre 2015, unitamente alla decisione di non impugnare la delibera CONSOB;

- (d) la materialità e la rilevanza del falso contabile come accertato dalla Procura Generale con la consulenza redatta dai professori Roberto Tasca e Francesco Corielli i 10 gennaio 2017;
- (e) le evidenze sulla consapevolezza ed intenzionalità del falso contabile per come risulta dalle evidenze documentali (monumentali) già a disposizione della Banca incluso gli esposti inviati alla Banca ed agli amministratori di tempo in tempo in carica a partire da aprile 2013, compreso poi gli Amministratori Morelli, Bariatti, Cappello, Kostoris e Turicchi quando nominati;
- (f) la rilevanza delle irregolarità sotto il profilo penale (*quid pluris*), come risulta dall'ordinanza di rinvio a giudizio coattivo del 21 aprile 2017 e dalla successiva ordinanza di rinvio a giudizio del 27 aprile 2018 nei riguardi degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola chiamati a rispondere di false comunicazioni sociali e manipolazione informativa (e del Sindaco Paolo Salvadori limitatamente alle false comunicazioni sociali).

Di fronte alle richiamate circostanze di fatto, la decisione degli Amministratori di non aver “operato alcun accantonamento” per “le vertenze aventi ad oggetto il periodo 2012-2015” integra una violazione dei criteri di sana e prudente gestione, risultando per converso temerario escludere *a priori* la soccombenza della Banca al punto da non accantonare nemmeno un euro.

3. Il collegamento tra la decisione di non stanziare accantonamenti e la posizione della Banca sulle vertenze legali di cui è parte.

Il principio normativamente fissato (IAS 37) stabilisce che una causa legale non sia da considerarsi una passività attuale - quello che gli Amministratori sembrerebbero ritenere con riferimento alle richiamate vertenze - se “**può essere contestato ... che alcuni fatti si siano realmente verificati**” (IAS 37.16).

In pratica se la Banca fosse oggetto di una controversia che ha come evento-presupposto fatti che non si sono mai “**realmente verificati**”, non deve iscrivere alcun accantonamento. E tanto basta per spiegare il presupposto (errato ed interessato, vedere di seguito) dei mancati accantonamenti.



In primo luogo occorre premettere che la Banca a causa delle irregolarità contabili commesse nel periodo 2012-2015 che formano presupposto delle vertenze legali, è essa stessa coinvolta in diversi procedimenti penali: la Banca nell'aprile 2018 - ovvero sotto la guida degli Amministratori - nel corso del procedimento penale concluso con l'ordinanza di rinvio a giudizio (n. 955/2016) in data 27 aprile 2018, aveva dichiarato che "gli illeciti ed i fatti contestati non sussistono" (Allegato 10.37), una posizione che contrasta con le evidenze disponibili e che per questo non è stata accolta dal Tribunale di Milano che all'esito dell'udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati, persone fisiche dottori Viola, Profumo e Salvadori) e della Banca MPS quale ente imputato ai sensi del D.lgs. 231/01 proprio in conseguenza delle irregolarità contabile commesse nel periodo 2012-2015 oggetto di vertenze legali non accantonate.

Inoltre, la Banca, sempre sotto la guida degli Amministratori:

- (a) ha dichiarato che i bilanci 2012 e 2013 sono da considerarsi "conformi", circostanza avvenuta il 23 novembre 2017 davanti alla Commissione Parlamentare incaricata di indagare sulle crisi bancarie, alla presenza dell'Amministratore Delegato Morelli;
- (b) si è ripetutamente rifiutata di ammettere che l'operazione Deutsche Bank fosse al pari dell'operazione Nomura un derivato;
- (c) ha ripetutamente avallato le dichiarazioni errate e fuorvianti contenute nei Bilanci 2012 e 2013 sulla presunta riconsegna di titoli nemmeno mai acquistati;
- (d) ha avallato le rappresentazioni errate e fuorvianti dei precedenti amministratori secondo cui una diversa contabilizzazione dei derivati rappresentati come Titoli di Stato non avrebbe inciso sulla rappresentazione dei rischi di mercato (aprile 2018);
- (e) non ha proposto l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori nemmeno dopo che questi sono poi diventati imputati il 27 aprile 2018;
- (f) ha impedito nel corso dell'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2018 di mettere ai voti l'azione di responsabilità contro gli ex amministratori allora imputati, chiesta ex 2393 c.c.;

(g) ha rinunciato alla richiesta di costituzione di parte civile nel procedimento 955/2016 nel cui contesto l'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Profumo, l'ex Amministratore Delegato Fabrizio Viola sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di manipolazione di mercato e false comunicazioni sociali mentre l'allora Presidente del Collegio Sindacale ed attuale Sindaco Effettivo Paolo Salvadori è stato rinviato a giudizio con l'accusa di false comunicazioni sociali;

(h) non ha intrapreso azioni atte a ristorare il patrimonio della Banca dai danni causati dagli ex-amministratori oggi a processo in virtù di accordi tombali con due banche estere nulli (in quanto perfezionati con un fine illecito) che impediscono alla Banca l'azione di rivalsa e regresso nelle stesse vertenze legali intentate contro di essa

4. La posizione degli Amministratori Bariatti, Turicchi, Kostoris e Cappello in relazione alle vertenze 2012-2015

Gli amministratori sono solidamente responsabili verso le società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, fermo restando che la responsabilità non si applica a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

Gli amministratori Bariatti (Presidente), Turicchi (Vice-Presidente), Kostoris (Presidente del Comitato Remunerazione) e Cappello (Presidente del Comitato Nomine) sono entrati in carica nell'aprile 2015 e dunque erano in carica al momento dell'approvazione della relazione finanziaria (non conforme) al 30 giugno 2015 e del rilascio delle informazioni fornite dalla Banca ai Soci ed al mercato in relazione nel Prospetto all'Aumento di Capitale 2015, fatti che formano oggetto del procedimento penale n. 955/16 r.g.n.r. e dei contenziosi civili attinenti al periodo 2012-2015, non accantonati.

La situazione appare oggi tanto più allarmante se si considera l'assenza di adeguati presidi a salvaguardia della Banca tenuto conto che (i) l'attuale Sindaco effettivo Paolo Salvadori (rinviato a giudizio con gli ex amministratori Profumo e Viola) è in carica da aprile 2012; (ii) l'attuale Presidente del Collegio Sindacale Elena Cenderelli è in carica da aprile 2015 e (iii) l'attuale società di revisione (E&Y) è revisore contabile di tutti i bilanci 2011-2015 risultati pacificamente non conformi.

Il Presidente Cenderelli ed il Sindaco Salvadori esprimono la maggioranza assoluta del Collegio Sindacale. Tenuto conto che l'azione sociale di responsabilità può essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti (art. 2393 c.c.), l'attuale compagine comprime la funzione di garanzia quanto meno nei riguardi degli amministratori in carica dal 2012 al 2015 posto che i Sindaci Cenderelli (Presidente) e Salvadori (persino rinviato a giudizio) erano già allora in carica² e dunque sono portatori di interessi in conflitto rispetto all'accertamento delle irregolarità contabili commesse nel periodo 2012-2015.

5. La posizione dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Marco Morelli nei riguardi delle vertenze 2012-2015

L'Amministratore Delegato Marco Morelli nel 2009 ricopriva il ruolo di *Chief Financial Officer*, Vice-Direttore Generale e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili pertanto: (i) in quanto Dirigente preposto aveva approvato il rendiconto finanziario al 30 giugno 2009 (risultato non conforme ed oggetto del procedimento penale n. 29634/14) in cui il derivato negoziato con Deutsche Bank risultava già iscritto in modo erroneo come operazione in Titoli di Stato e (ii) era in carica al 30 settembre 2009 quando risultava eseguita anche la seconda operazione erroneamente contabilizzata con Nomura che forma oggetto del procedimento penale n. 29634/14 e n. 955/16 relativamente alle gestioni 2008-2011 e 2012-2015.

Come risulta da documentazione interna della Banca, il dott. Morelli nel 2009 risultava essere a conoscenza dell'operazione Nomura e del suo carattere anomalo. Infatti dalle comunicazioni interne della Banca risultava che gli era stato comunicato quanto segue:

- da un email mandato da Giovanni Conti (MPS) al dott. Morelli (MPS): *“Secondo me dovremmo tenere conto di tutti questi punti [NDR i costi occulti di transazione pagati da MPS a Nomura] al momento della contrattazione. Se andiamo a sommare i vari effetti [NDR ovvero i costi occulti per fare l'operazione], infatti, si arriva ad una cifra complessiva intorno a 120 milioni. Considerato che la stessa Nomura ci quota un costo di sostituzione di circa 245 milioni, a queste condizioni riusciremo a coprire solo la metà della perdita” (Allegato 10.34);*

² Limitatamente al periodo successivo ad aprile 2015 per il Presidente Cenderelli, incluso l'approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2015

- *“i contratti repo [NDR Pronti Contro Termine] sono generalmente scritti su brevi scadenze (entro l'anno) ...mentre nel caso della transazione in essere la scadenza è di circa 25 anni” (Allegato 10.35);*
- *posto che l'esposizione tra MPS e Nomura includeva “circa 200 milioni dal market value negativo dell'operazione stessa”, questi “200 milioni di market value non sono “rappresentati” nei sistemi perché la transazione è valutata ad accrual e non a fair value: tale scelta segue le regole contabili e non gestionali, ed è stata scelta al fine di “spalmare” i costi di ristrutturazione dell'operazione Alexandria su 25 anni” (Allegato 10.35);*
- *rilevare “il fair value del repo” rappresentava un’“azione contrastante con le finalità per cui questo è stato concluso” evidenziando come la circostanza (in virtù degli accordi di collaterale per il rischio controparte) “potrebbe sollevare interesse di organi di verifica esterni (organi di vigilanza, revisori)” (Allegato 10.35).*

Risulta dunque *per tabulas* che nel 2009 l'attuale Amministratore Delegato Morelli era al corrente dei seguenti fatti:

- *l'operazione Nomura aveva un valore di prima iscrizione negativo per la Banca di almeno “200 milioni di euro” (“245 milioni” per come stimato da Nomura), un primo errore contabile pacificamente ammesso dalla Banca nel febbraio 2013;*
- *questo valore negativo era il corrispettivo per “‘spalmare’ i costi di ristrutturazione dell'operazione Alexandria su 25 anni” ovvero la nuova operazione serviva per occultare perdite di altre operazioni, fatto-presupposto del procedimento penale n. 29634/14 in corso.*

Dalla documentazione della Banca risulta quindi che il dott. Morelli era stato espressamente messo in guardia della circostanza che le operazioni di Pronto Contro Termine sono caratterizzate da *“brevi scadenze (entro l'anno)”* mentre l'operazione fatta con Nomura *“è di circa 25 anni”*, una circostanza di per sé idonea a riconoscere che l'operazione non poteva essere un Pronto Contro Termine (ed infatti non lo era).

*

La posizione dell'attuale Amministratore Delegato Marco Morelli in relazione ai fatti presupposto delle vertenze 2012-2015 non accantonate appare di particolare rilievo considerato che nel 2009 il dott. Morelli ricopriva il ruolo di *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* ("**Dirigente Preposto**"), una funzione apicale a cui la legge sulla tutela del risparmio (D. Lgs. 262/2005) ha affidato precise responsabilità in materia di informazioni contabili.

Come noto, "*gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infra-annuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili*" (art. 154-bis, comma 2, TUF).

Quand'anche il Direttore Generale Vigni (rinviato a giudizio e divenuto oggetto di azione di responsabilità da parte della Banca nel marzo 2013) era in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al dott. Morelli, il legislatore ha disposto che la nomina del Dirigente Preposto (e la sua revoca) sia circondata da particolare cautele addirittura superiori a quelle riservate alla nomina del Direttore Generale per il quale, come noto, non è necessaria alcuna previsione statutaria né tanto meno il parere del Collegio Sindacale.

Proprio per garantire indipendenza ed autonomia, il legislatore ha stabilito che i criteri di nomina e di revoca del Dirigente Preposto devono essere regolati dallo Statuto, che a questo proposito recita: "**Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un [NDR dirigente] preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto**" (Statuto MPS, art. 31).

L'equipollenza delle responsabilità dell'incarico di Dirigente Preposto a quelle degli amministratori trova conferma anche nelle previsioni dell'art. 15 della L. 262/2005 che ha adeguato le norme del codice civile, penale e di procedura civile estendendo al Dirigente Preposto la responsabilità in capo agli amministratori per false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.), per gli atti compiuti nella gestione sociale (art. 2434 c.c.), per il reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.) e per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Inoltre, in base all'art. 149-bis, comma 9, del Regolamento Emittenti, il Dirigente Preposto rientra nel novero dei soggetti che esercitano la “**direzione aziendale**” che comprende appunto “*il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore finanziario, il dirigente previsto dall'articolo 154-bis del Testo unico e tutti coloro che all'interno della società conferente svolgono funzioni di direzione riguardanti le politiche contabili e la preparazione del bilancio*” (Regolamento Emittenti, 149-bis).

Ed in quanto parte della “*direzione aziendale*” al Dirigente Preposto si applicano anche le previsioni dell'art. 149-sexies del Regolamento Emittenti, con questo riconoscendosi l'influenza che il Dirigente Proposto esercita normalmente sulla Società di Revisione.

Di fronte a tutto questo, la posizione comunicata dall'attuale Amministratore Delegato Marco Morelli al socio Bluebell Partners di aver “**manifestato in modo chiaro e veemente la mia contrarietà ed opposizione all'operazione al massimo organo apicale (Direttore Generale)**” (Allegato 10.36, Morelli, 24 settembre 2018) risulta tanto insoddisfacente quanto irricevibile.

In primo luogo il “*massimo organo apicale*” a cui l'attuale Amministratore Delegato Marco Morelli avrebbe potuto/dovuto riferire, in virtù dei poteri di cui nel 2009 godeva per legge e per Statuto, erano il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Secondo, avrebbe potuto/dovuto informare la Società di Revisione. Terzo, avrebbe potuto/dovuto non rilasciare la dichiarazione di conformità sulla trimestrale al 30 settembre 2009 in cui l'operazione Nomura, regolata il 28 settembre, veniva contabilizzata. Ed invece, a pag. 69 del rendiconto MPS al 30 settembre 2009 si legge quanto segue:

“Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Morelli dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che l'informativa contabile contenuta nella presente Relazione Trimestrale al 30 settembre 2009 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Marco Morelli, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari? (Rendiconto MPS al 30 settembre 2009)

6. Il conflitto di interessi degli Amministratori

Non può dunque essere seriamente negata l'esistenza di un interesse prevalente (quantunque potenziale, ma in questa potenzialità si configura appunto il conflitto di interessi) in capo ai soggetti su cui ricade la responsabilità di redigere il bilancio (il Consiglio d'Amministrazione), di vigilare sulla conformità degli atti della Banca alle previsioni di legge e di Statuto (il Collegio Sindacale) e di accertare la conformità del bilancio ai principi contabili (Società di Revisione).

Esiste infatti un riconoscibile interesse degli Amministratori volto ad affermare che *“gli illeciti ed i fatti contestati non sussistono”* da cui discende la posizione (errata) secondo cui sia da ritenersi *“più probabile piuttosto che il contrario che non esista nessuna obbligazione attuale”* (IAS 37) sulle vertenze in essere, con questo non riconoscendo alcun accantonamento per Fondi rischi ed oneri.

Pertanto la delibera di approvazione del Progetto di Bilancio 2018 per quanto riguarda lo stanziamento di accantonamenti (in vero nessuno) sulle controversie 2012-2015 rappresenta una delibera su cui insiste un riconoscibile interesse in conto proprio da parte degli Amministratori.

Né si può ravvisare alcun interesse da parte della Banca di non stanziare accantonamenti prudenziali posto che il mancato accantonamento dei rischi (per giunta rilevanti) contrasta con gli obblighi di sana e prudente gestione degli Amministratori.

Del resto è la Banca stessa a ravvisare un conflitto di interesse quanto meno in capo agli amministratori Bariatti, Turicchi, Cappello e Kostoris nel comunicato stampa del 12 luglio 2018 in, nel comunicare la decisione di non procedere alla costituzione di parte civile nel procedimento 955/2016 nel cui contesto l'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Profumo, l'ex Amministratore Delegato Fabrizio Viola sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di manipolazione di mercato e false comunicazioni sociali (mentre l'allora Presidente del Collegio Sindacale ed attuale Sindaco Effettivo Paolo Salvadori è stato rinviato a giudizio con l'accusa di false comunicazioni sociali) comunicava che *“A garanzia dell'integrità del processo decisionale non hanno partecipato al voto i soli consiglieri che avevano ricoperto, con ruoli non esecutivi, la carica di amministratori della Banca in occasione dell'approvazione della relazione semestrale 2015”* (MPS, Comunicato Stampa, 12 luglio 2018).

*

I fatti sopra richiamati costituiscono “fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio” (ex. 2393 c.c.) a fronte dei quali si rende necessario assumere senza indugio ogni più idonea misura di regresso e di rivalsa a salvaguardia del capitale della Banca.

La prima fattispecie censurabile risiede nel non aver ottemperato ai propri doveri ad essi imposti di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro competenze, con questo venendo meno ai propri obblighi di assicurare la sana e prudente gestione della Banca per non aver stanziato accantonamenti sulle richiamate vertenze legali nonostante le evidenze disponibili impediscono di non ritenere ‘probabile’ la soccombenza della Banca.

La seconda fattispecie censurabile risiede nel non avere messo in atto le necessarie azioni a tutela del patrimonio della Banca su cui gravano richieste risarcitorie per le irregolarità contabili nel periodo 2012-2015 sia con riferimento alla responsabilità degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola rinviati a giudizio con le accuse di false comunicazioni sociali e manipolazione informativa per i quali non è stata proposta azione di responsabilità sia con riferimento alle responsabilità per gli accordi transattivi con le banche estere a tutt’oggi non impugnati.

La terza fattispecie censurabile riguarda il ravvisabile conflitto di interessi rispetto all’interesse della società di vedere preservato il patrimonio in virtù di un proprio interesse prevalente volto ad affermare che “gli illeciti ed i fatti contestati non sussistono” (Allegato 10.37, MPS, aprile 2018).

La quarta fattispecie censurabile riguarda la grave condotta reticente in modo particolare dell’Amministratore Delegato Marco Morelli nel corso dell’audio-conferenza per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2018, che ha costretto la CONSOB - su istanza del socio Bluebell Partners - ad intervenire ex. art 114 comma 5, del D.L.gs. n. 58/1998 TUF ordinando alla Banca di emettere il comunicato stampa del 27 dicembre 2018.



7. Il danno cagionato

Le condotte censurabili sopra indicate sono state idonee ad arrecare grave pregiudizio alla Banca.

Il mancato accantonamento dei rischi vizia gravemente (*rectius*: irreparabilmente) la corretta rappresentazione della posizione patrimoniale, economico-finanziaria della Banca. Inoltre espone il patrimonio della Banca a potenziale incapienza (per un ammontare esattamente pari ai mancati accantonamenti) nel momento in cui l'esito delle vertenze legali si potrà tradurre in un esborso di risorse non accantonate.

La presenza di rischi non adeguatamente accantonati pregiudica l'adempimento degli obblighi previsti dal piano di ristrutturazione concordato con la Commissione Europea nel luglio 2017 (Brussels, 4.7.2017 C(2017) 4690 final - State Aid SA.47677 (2017/N) - Italy New aid and amended restructuring plan of Banca Monte dei Paschi di Siena) posto che l'impegno assunto dallo Stato di uscire dal capitale di MPS viene pregiudicata dall'esistenza di rischi non accantonati atti a scoraggiare potenziali banche acquirenti: quale (avventato) amministratore che agisca con diligenza potrebbe proporre al proprio Consiglio d'Amministrazione l'acquisizione di un istituto bancario con significativi rischi legali non accantonati?

La mancata proposizione di azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola o di qualunque altra iniziativa atta a ristorare il patrimonio della Banca chiamata a rispondere del danno arrecato dalle condotte divenute persino oggetto di processo penale, rappresenta altra importante voce di danno al patrimonio

Così pure risulta pregiudizievole la mancata impugnativa degli accordi tombali sottoscritti dagli ex-amministratori Profumo (limitatamente all'accordo con Deutsche Bank) e Fabrizio Viola nel 2013 e 2015 con le due banche estere Deutsche Bank e Nomura.

Le due operazioni, erroneamente contabilizzate, con Deutsche Bank e Nomura che sono il fatto presupposto delle vertenze 2012-2015 non accantonate hanno causato danni patrimoniali e non patrimoniali alla Banca, già stimati dagli ex-amministratori Profumo e Viola rispettivamente in 500³ e 700⁴ milioni di Euro, a cui si aggiungono i costi (sempre per come stimati dagli ex-

³ Allegato 10.11 - MPS Citazione contro Deutsche Bank (1 marzo 2013)

⁴ Allegato 10.12 - MPS, Citazione contro Nomura (1 marzo 2013)

amministratori allora in carica) di 746 milioni di Euro e 611⁵ milioni di Euro per un totale complessivo di 2,557 milioni di Euro. Al netto del c.d. 'sconto' previsto dagli accordi transattivi (accordato da Deutsche Bank per 221 milioni di Euro e da Nomura per 440 milioni di Euro) il patrimonio della Banca ha subito un **pregiudizio di 1,896 milioni di Euro**, fatto salvo ogni rideterminazione degli importi ed ulteriori costi all'epoca non quantificati.

Questi accordi non solo contenevano clausole di natura tombale finalizzate ad impedire alla Banca di contestare danni che nemmeno avevano formato parte delle liti intraprese (2013) ma che includevano clausole volte ad impedire l'azione di regresso per cause promosse da terzi.

Ebbene, questi accordi tombali erano stati perfezionati di chi in concreto li sottoscriveva per conto della Banca e delle controparti (Deutsche Bank, Nomura), nella **documentata consapevolezza** che, contrariamente a quanto rappresentato nelle premesse degli accordi, le operazioni Deutsche Bank e Nomura erano Titoli di Stato:

- il 1° luglio 2013, Nomura aveva già ammesso che *"la sostanza economica dell'operazione è perciò, senza possibilità di contraddizione, la vendita di un derivato creditizio da MPS a Nomura"*⁶ affermando di non aver mai venduto a MPS i Titoli di Stato che la Banca continuava a iscrivere a bilancio;
- il 18 ottobre 2013⁷, Deutsche Bank aveva già approvato la riclassificazione dell'operazione eseguita con MPS riconoscendo che *"has to be accounted for as a derivative"*⁸;
- gli ex-Amministratori erano già pienamente consapevoli che le operazioni Deutsche Bank e Nomura erano derivati (*cf.* Paragrafo 6.6, Memoria Allegata).

⁵ Allegato 12.5 - MPS Comunicato Accordo Transattivo con Nomura (23 settembre 2015)

⁶ Allegato 8.4 - Nomura, Memoria Tecnica Prof. Gualtieri (1 luglio 2013), p. 11,14, 15 e 22

⁷ Allegato 7.3 - Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su Operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014), p. 279,

⁸ Allegato 7.3 - Relazione dell'autorità di controllo tedesca (BAFIN) su Operazione MPS con Deutsche Bank (31 dicembre 2014), p. 158

Posto che il contratto la cui causa sia illecita è nullo – ed i contratti erano stati perfezionati da MPS con Deutsche Bank (dicembre 2013)⁹ e Nomura (settembre 2015)¹⁰ per chiudere anticipatamente le operazioni con il fine illecito di nascondere la ingannevole contabilizzazione – gli amministratori a tutt'oggi (e per quanto noto) non hanno impugnato gli accordi transattivi con grave pregiudizio per il patrimonio della Banca che non potrà trovare ristoro in azioni di regresso e rivalsa in caso di soccombenza.

Per tali ragioni, sussistono specifici profili di responsabilità a carico degli Amministratori per quanto di rispettiva competenza (anche in concorso con altri soggetti) sul Progetto di Bilancio 2018 in violazione degli obblighi di sana e prudente gestione.

Ad ulteriore conferma dei rilievi esposti, giova ricordare che *“nel gennaio 2019 BCE ha avviato un'ispezione finalizzata alla valutazione e alla gestione dei rischi operativi e in particolare dei rischi legali. L'ispezione è ancora in corso”* (MPS, progetto di Bilancio 2018)

Deve intendersi parte integrante di questa mozione la Proposta di Delibera di Azione di Responsabilità del socio Bluebell Partners nei confronti degli ex-amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola all'Assemblea di MPS dell'11 aprile 2019, accompagnata dalla relativa Relazione Tecnica corredata da documenti allegati, integrati dai documenti di seguito richiamati e prodotti elettronicamente.

Proposta di delibera


di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli Amministratori Stefania BARIATTI, Marco MORELLI, Antonino TURICCHI, Maria Elena CAPPELLO, Fiorella KOSTORIS, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) del direttore generale Marco Morelli, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione del resoconto finanziario al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2018 e del Progetto di Bilancio 2018. Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

⁹ Allegato 11.6 - Accordo Transattivo MPS - Deutsche Bank (19 dicembre 2013)

¹⁰ Allegato 12.4 - Accordo Transattivo MPS - Nomura (23 settembre 2015)

Delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti, degli Amministratori Stefania BARIATTI, Marco MORELLI, Antonino TURICCHI, Maria Elena CAPPELLO, Fiorella KOSTORIS in carica al momento dell'approvazione del Progetto di Bilancio 2018, finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), *patito e patiendo*, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392 e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamento che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale e gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati.



A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page.

Integrazione allegati

Allegato 2 - Esposti dell'Ing. Bivona agli Amministratori

- Allegato 2.15 - Lettera all'Amministratore Delegato Morelli (17 ottobre 2016)
- Allegato 2.16 - Email all'Amministratore Delegato Morelli (28 aprile 2017)
- Allegato 2.17 - Lettera alla Presidente Bariatti (13 Marzo 2018)
- Allegato 2.18 - Lettera alla Presidente Bariatti (9 aprile 2018)
- Allegato 2.19 - Lettera alla Presidente Bariatti (23 luglio 2018)
- Allegato 2.20 - Lettera alla Presidente Bariatti (9 agosto 2018)
- Allegato 2.21 - Lettera all'Amministratore Delegato Morelli (21 settembre 2018)
- Allegato 2.22 - Lettera all'Amministratore Delegato Morelli (24 settembre 2018)
- Allegato 2.23 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (8 ottobre 2018)
- Allegato 2.24 - Email a Morelli/Bariatti (22 ottobre 2018)
- Allegato 2.25 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (29 ottobre 2018)
- Allegato 2.26 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (12 novembre 2018)
- Allegato 2.27 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (13 Novembre 2018)
- Allegato 2.28 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (20 novembre 2018)
- Allegato 2.29 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (9 dicembre 20)
- Allegato 2.30 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (28 dicembre 2018)
- Allegato 2.31 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione (11 febbraio 2019)
- Allegato 2.32 - Lettera al Consiglio d'Amministrazione (20 febbraio 2019)
- Allegato 2.33- Lettera al Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale (21 marzo 2019)

Allegato 10 - MPS, Documentazioni Varie

- Allegato 10.33 - MPS Comunicato Stampa (23 gennaio 2013)
- Allegato 10.34 - Email interno di MPS a Marco Morelli (21 settembre 2009)
- Allegato 10.35 - Email interno di MPS a Marco Morelli (9 dicembre 2009)
- Allegato 10.36 - Lettera dell'Amministratore Delegato Marco Morelli (24 settembre 2018)
- Allegato 10.37 - Memoria difensiva MPS (17 aprile 2018)
- Allegato 10.38 - MPS Comunicato Stampa (28 dicembre 2018)